Civile Ord. Sez. 5 Num. 28471 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA
Data pubblicazione: 05/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2371/2024 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Technostar S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimata-

avverso

la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione staccata di Taranto n. 2202/2022 depositata il 10/08/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2026 dal Co: Marcello Maria Fracanzani.

FATTI DI CAUSA

All’esito di verifica della Guardia di Finanza, emergeva che la soc. Technostar s.r.l., fra le altre cose, non esponeva dichiarazione dei redditi

per l'anno di imposta 2007, donde veniva determinato in via analitica induttiva l'imponibile a fini Ires ed Irap, cui si aggiungevano le sanzioni conseguenti, il tutto riversato in atto impositivo che la contribuente avversava avanti il giudice di prossimità, contestando il metodo analitico induttivo e rappresentando una notevole contrazione delle entrate proprio nell'anno 2007. L'Ufficio resisteva spiegando difese, rappresentando come attività e passività nella ricostruzione del reddito 2007 erano state considerate in base alla documentazione contabile della stessa società contribuente, evidenziando essersi tenuto conto delle componenti negative di reddito.

Il giudice di prossimità apprezzava le ragioni di parte contribuente, per cui la sentenza di primo grado era gravata dall'Ufficio, il cui appello era però giudicato tardivo dal collegio di secondo grado, che ne statuiva l'inammissibilità.

Avverso tale pronuncia in rito ricorre l'Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo di doglianza, mentre la Società contribuente è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si prospetta violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 1, della l. 742/1969, 16 del d.l.132/2014 convertito con modificazioni dalla l. 162/2014 e 327 del codice di procedura civile in relazione al disposto dell'art. 360, primo comma, n.4 del codice di rito civile, nella sostanza lamentando avere l'allora Commissione tributaria regionale pugliese dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Direzione provinciale di Taranto reputandolo tardivamente proposto nell'erroneo convincimento che il termine ultimo per proporre appello, tenendo conto della sospensione feriale dei termini fra l'1 e il 31 agosto per effetto del disposto dell'art. 1 della l. 742/1969, andava a scadere il 20 dicembre 2013 mentre l'appello era stato notificato a mezzo posta il 24 dicembre 2013. Il collegio di secondo grado ometteva

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tener conto che l'art. 1 della l. 742/1969 nel testo *illo tempore* vigente poi novellato dall'art.16 del d.l. 132/2014 convertito con modificazioni dalla l. 162/2014 disponeva che "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione" ragion per cui il termine ultimo entro cui poteva essere proposto appello avverso la sentenza n. 351/03/2013 della Commissione tributaria provinciale di Taranto pubblicata il 20 maggio 2013 andava a scadere il 04.01.2014, donde l'appello proposto dalla Direzione provinciale di Taranto portato alla notifica il 24 dicembre 2013 doveva essere ritenuto tempestivo.

2. Il motivo è fondato. Anche di recente è stato confermato che ai fini del computo del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., per le sentenze pubblicate nell'anno 2013 trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre, prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014 (così Cass. III, n. 19218/2026). Ed infatti, la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., alle impugnazioni delle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015 (così Cass. III, n. 17949/2021).

Peraltro, si è precisato che con riguardo al termine "lungo" di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. (nella sua originaria formulazione), è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014, dovendosi escludere che l'abbreviazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 a 31 giorni, "ivi"

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

previsto, determini una compressione del diritto di difesa delle parti e del principio del giusto processo, in ragione dell'inequivocabile interpretazione della norma, applicabile, in assenza di disciplina transitoria, a tutti i termini decorrenti dal 1° gennaio 2015, e dell'oggettiva ampia durata del termine in questione (cfr. Cass. II, n. 18485/2020). Donde ogni eventuale lettura diversa, come quella della sentenza qui in scrutinio, si esporrebbe a profili di illegittimità costituzionale, mentre è noto come -fra più letture grammaticalmente possibili- la Consulta ammonisca non doversi sollevare questione di costituzionalità, ma adottare la lettura conforme alla Carta, accantonando quella che porrebbe problemi.

3. In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento. La sentenza dev'essere cassata con rinvio al giudice di merito perché, ritenuto tempestivo l'appello proposto dall'Ufficio, proceda ad esaminarlo nei suoi profili di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/10/2026.

Il Presidente

Roberta CRUCITTI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale